

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DIC. 2004

ADDI' 17 DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 1252 -

OGGETTO:

P.P.n.5/1277/03 (GIP 14129/04) - Gradimento ai parrocino legale.



1252 17 DIC. 2004 6

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO

l'art. 285 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 in base al quale "l'Amministrazione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura, attraverso un legale di comune gradimento l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.....";

CONSIDERATO

che l'art. 39 della L.R. 13 settembre 2004 n. 11 ha esteso ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di rimborso degli oneri sostenuti dal personale dipendente per la difesa in giudizio in relazione a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed ai compiti d'ufficio;

VISTO

l'art. 96 c.p.p. che conferisce all'imputato il diritto di nominare due difensori di fiducia;

VISTO

il parere reso dal Consiglio di Stato - Commissione speciale del 06.05.1996 n. 4/1996 secondo cui, essendo consentito dal citato art. 96, Il co., c.p.p. all'imputato di affidare la difesa a non più di due difensori, l'onere relativo non può che essere commisurato a tale limite ed avere carattere di congruenza e adeguatezza in relazione all'importanza dell'attività svolta;

VISTA

la nota acquisita agli atti in data 25 ottobre 2004 al n. 291826 con la quale l'On. Francesco Storace comunica che nel procedimento penale n. 51377/03 (14129/04-GIP) ha nominato, quale difensore ai fini del comune gradimento, l'Avv. Giuseppe Consolo con studio in Roma - Via C. Monteverdi, 16 e l'Avv. Adolfo Larussa con studio in Via Fabio Massimo, 33;


RITENUTO

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto On.le Francesco Storace, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 285 del regolamento regionale 6.9.2001 n. 1 e art. 39 della L.R. 13 settembre 2004 n. 11;

all'unanimità

1252 17 DIC. 2004

6



DELIBERA

➤ di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa nel procedimento penale n. 51377/03 (14129/04 GIP) conferita dal Presidente On. Francesco Storace agli Avv.ti Giuseppe Consolo con studio in Roma - Via C. Monteverdi, 16 e. Adolfo Larussa con studio in Roma Via Fabio Massimo, 33;

➤ il Direttore del Dipartimento Istituzionale provvederà, con propria determinazione alla liquidazione degli onorari e spese di difesa, sostenuti dal Presidente in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 DIC. 2004

